



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Data: 05/08/2019	OGGETTO: Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Presa d'atto della facoltà di non disporre il bilancio consolidato (comuni sotto i 5000 abitanti) (art. 1, c. 831, Legge di Bilancio) e rinvio contabilità economico patrimoniale D.L. 34/2019 conv. in L. 58/2019.
---	---

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di agosto alle ore diciannove e minuti dieci nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome		Presente
1. PULICE Luigi	Sindaco	Sì
2. ESPOSITO Luigi Alessandro	Consigliere	Sì
3. TROZZO Fabio	Consigliere	Sì
4. MATRAGRANO Francesco Saverio	Consigliere	Sì
5. PULICE Vincenzina	Consigliere	Sì
6. TENUTA Emilio	Consigliere	Sì
7. CARBONE Silvio	Consigliere	Sì
8. DE CICCO Pasquale	Consigliere	Sì
9. RUFFOLO Giancarlo	Consigliere	No
10. BILOTTO Angelo Roberto	Consigliere	Sì
11. SALERNO Giuseppe	Consigliere	Sì
12. MUTO Francesco	Consigliere	No
13. RUFFOLO Domenico	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il sig. RUFFOLO Domenico nella qualità di Presidente Del Consiglio, che dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice-Segretario Comunale Dr. Gianfranco LUPO, che provvede alla stesura del presente verbale.

La seduta è pubblica.

ASSESSORE ESTERNO: Daniela ANILE

Presente

Assente

Objetto: Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Presa d'atto della facoltà di non disporre il bilancio consolidato (comuni sotto i 5000 abitanti) (art. 1, c. 831, Legge di Bilancio) e rinvio contabilità economico patrimoniale D.L. 34/2019 conv. In L. 58/2019. Pagina 1 di

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 11 – Votanti 11

Il Consigliere Comunale Pulice Vincenzina relaziona sul presente punto all'o.d.g.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- L'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170 , d.Lgs. n. 267/2000;
- L'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n.9 e 10 al decreto legislativo n.118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- L'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- L'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- L'adozione anche per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti della contabilità economico-patrimoniale a decorrere dal 2018.

Considerato invece che, per i comuni fino a 5000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) , n.145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

Visto il D.L. n. 34/2019 "Crescita", convertito in L. n.58/2019 ed in particolare l'articolo 15 quater che così recita:

Oggetto: Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Presa d'atto della facoltà di non disporre il bilancio consolidato (comuni sotto i 5000 abitanti) (art. 1, c. 831, Legge di Bilancio) e rinvio contabilità economico patrimoniale D.L. 34/2019 conv. In L. 58/2019.Pagina 2 di 7

“Nelle more dell’emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all’articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all’esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’esercizio 2019. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n.118 del 2011»

Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell’articolo 233 bis c.3 del D.Lgs. n. 267/2000 e di rinviare la contabilità economico/patrimoniale a partire dal Conto Consuntivo 2020.

Considerato che la competenza in ordine all’esercizio di tale facoltà sia attribuita al Consiglio Comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D. Lgs. N. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *“i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”*.

Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 03/06/2019 ad oggetto: *“Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018. (Art. 227, 2° c., D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).”*, esecutiva;

Vista la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la FAQ 30 Commissione Arconet;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzato;

Visti gli atti d’Ufficio;

Si apre il dibattito.

Il consigliere comunale Pulice V., ritornando sull’argomento già affrontato nel precedente Consiglio comunale in relazione alle riprese audiovisive delle sedute, precisa che a questo ente in passato è stata contestata la violazione delle norme sulla privacy, della quale se ne ricordano bene i consiglieri Matrigrano e Salerno e pertanto il punto doveva essere affrontato con la dovuta cautela.

Volevo precisare che la sottoscritta si è assentata solo due volte dalle sedute del Consiglio comunale, fa dispiacere che la mia assenza alla precedente seduta consiliare sia stata così rimarcata, non entrerò comunque più nel merito della questione.

Prende la parola il consigliere Salerno e spiega che per quanto riguarda la videoregistrazione delle sedute consiliari come gruppo di minoranza abbiamo voluto portare avanti una battaglia ed oggi, se ci sono le telecamere in Consiglio comunale, è stata una vittoria aver riportato questa libertà ai cittadini.

Quello che è successo al precedente Consiglio non è stato inutile perché riteniamo che quando si tratta di decisioni sul bilancio non possa mancare l'assessore al bilancio.

Noi, continua il consigliere Salerno, esprimiamo astensione sul punto perché pensiamo che sarebbe stata opportuna la presenza del Revisore dei Conti dell'ente per avere delle delucidazioni in più. Ci asteniamo anche perché avremmo preferito non rinviare l'adozione di tale adempimento.

Prende la parola il consigliere Carbone asserendo di non voler entrare nel merito della discussione. Noi, continua il Consigliere Carbone, ci asteniamo su questo punto all'ordine del giorno perché avremmo preferito che l'ente a livello politico avesse predisposto il bilancio armonizzato.

Sottoposto a votazione, per alzata di mano il presente punto all'o.d.g..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 11 – VOTANTI 11

Con voti **FAVOREVOLI N. 7** (Pulice Luigi, Esposito Luigi Alessandro, Trozzo Fabio, Pulice Vincenzina, Tenuta Emilio, De Cicco Pasquale, Ruffolo Domenico), espressi per alzata di mano;

Voti **ASTENUTI N. 4** (Salerno Giuseppe, Bilotto Angelo Roberto, Matragrano F.sco Saverio, Carbone Silvio), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **di avvalersi**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che consente agli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;
- 2) **di avvalersi** della facoltà di non procedere alla tenuta della Contabilità Economico Patrimoniale prevista per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti giusto art. 15 quater della L. 58/2019 di conversione del D.L. n. 34/2019 che ha modificato l'art. 232 del TUEL;
- 3) **di rinviare**, con riferimento all'esercizio 2020, gli adempimenti a pieno regime della contabilità economico patrimoniale ;
- 4) **di trasmettere** il provvedimento:
 - a tutti i Responsabili di Settore;
 - all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;
- 5) **di pubblicare** la deliberazione sul sito web comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Oggetto: Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Presa d'atto della facoltà di non disporre il bilancio consolidato (comuni sotto i 5000 abitanti) (art. 1, c. 831, Legge di Bilancio) e rinvio contabilità economico patrimoniale D.L. 34/2019 conv. In L. 58/2019. Pagina 4 di 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con separata votazione espressa per alzata di mano

PRESENTI 11 – VOTANTI 11

Con voti **FAVOREVOLI N. 7** (Pulice Luigi, Esposito Luigi Alessandro, Trozzo Fabio, Pulice Vincenzina, Tenuta Emilio, De Cicco Pasquale, Ruffolo Domenico), espressi per alzata di mano;

Voti **ASTENUTI N. 4** (Salerno Giuseppe, Bilotto Angelo Roberto, Matragrano F.sco Saverio, Carbone Silvio), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile esprime

F A V O R E V O L E

NON FAVOREVOLE

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Data 05/08/2019

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to: RUFFOLO Domenico

Il vice - Segretario Comunale
F.to: Dr. Gianfranco LUPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07-ago-2019.

N. 621 del Registro Pubblicazioni

, li 07-ago-2019

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to: Dr. Gianfranco LUPO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-ago-2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

MARANO PRINCIPATO, li 07-ago-2019

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to: Dr. Gianfranco LUPO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 07-ago-2019.

L'addetto alla pubblicazione
F.to: F. RUFFOLO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, li 07-ago-2019

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Gianfranco LUPO